

ARAN AGENZIA COMPARTO SANITÀ
SAN196_Orientamenti Applicativi 24/09/2011
ART 44 C.6 e 7

E' possibile erogare le indennità di cui all'art. 44, commi 6 e 7 del CCNL del 1° settembre 1995 anche al personale che non svolge la propria attività lavorativa nei servizi ivi indicati? Che cosa succede se questi ultimi sono stati accorpati in strutture più ampie ed hanno perso la loro configurazione autonoma?

Tale indennità è frazionabile oppure deve essere erogata per ciascuna giornata lavorativa?

Al riguardo è essenziale rappresentare che l'A.R.A.N., con espresso riferimento alle indennità previste dall'art. 44 del CCNL del 1° settembre 1995, con nota dell'11 giugno 1997, prot. n. 4017, ha già, tra l'altro, precisato che "L'art. 44 del C.C.N.L. razionalizza il sistema delle indennità di turno disciplinate dal D.P.R. 270/1987 e dal D.P.R. 384/1990, stabilendo le misure unitarie delle nuove indennità e regole chiare e precise per la loro fruibilità. (...) Le previsioni della norma non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva, perché in tal caso si duplicherebbe la corresponsione dei benefici dei precedenti contratti e non sarebbero rinvenibili nei fondi aziendali le risorse relative".

Nell'ambito di tale quadro negoziale, si evince che l'indennità in argomento può essere erogata, in relazione ad ogni giornata di servizio prestato, solo al personale infermieristico che presta la sua attività lavorativa nei "servizi" tassativamente indicati nel predetto art. 44 c. 6 e 7 del citato CCNL.

Infatti alla stregua della citata formulazione, per il riconoscimento del suindicato emolumento devono ricorrere due condizioni: la prima di natura qualitativa (svolgimento dell'attività in determinati reparti e/o strutture) la seconda di natura quantitativa (giornata di effettivo servizio).

Inoltre, se in caso di riorganizzazione, il nuovo assetto preveda l'individuazione di una "unica area omogenea", l'indennità di cui trattasi non potrà essere corrisposta a tutto il personale infermieristico applicato a tale "area omogenea", ma solo a coloro che svolgono le attività nei reparti suddetti.

Per quanto riguarda la frazionabilità del compenso, occorre precisare l'indennità in argomento è erogabile al personale infermieristico solo se è assegnato alle strutture suindicate per una intera "giornata di effettivo servizio prestato". Infatti, l'emolumento in parola è collegato all'esplicazione di un intero turno di servizio e, quindi, non è suscettibile di frazionamento, qualora il dipendente svolga quella attività solo per una porzione di tempo o in relazione a specifici interventi, resi in favore degli assistiti, anche se questi ultimi sono ricoverati nei "servizi" tassativamente indicati nel predetto art. 44 c. 6 e 7.